

Dalla bozza al testo definitivo...

di Gianfranco Amendola

L'articolo recentemente pubblicato dal titolo *EoW e bozza decreto semplificazioni 2021. Primi appunti* contiene delle riflessioni sulle modifiche alla disciplina EoW (art. 184 ter, d.lgs. n. 152/06) contenute nell'art. 19 della bozza del decreto legge sulle semplificazioni (testo diramato ai gruppi parlamentari).

Tale bozza è poi sfociata nel d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), pubblicato in G.U. dello stesso giorno, che, nell'art. 34, ha apportato alcune modifiche al testo contenuto nell'art. 19 della bozza citata; come risulta dal prospetto seguente:

Art. 19 bozza d.l. semplificazioni (End of waste)	Art. 34, d.l. n. 77/2021 (End of waste)
<p>1. All'articolo 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «medesimi procedimenti autorizzatori» sono aggiunte le seguenti «previo parere conforme dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente», <u>nonché dopo la lettera e) è aggiunto il seguente periodo: «I competenti organi regionali motivano puntualmente le ragioni dell'eventuale mancata conformazione al parere di cui al primo periodo del presente comma.»;</u></p> <p>b) al comma 3 ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;</p> <p>c) i commi 3 quater e 3 quinquies sono soppressi.</p>	<p>1. All'articolo 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «medesimi procedimenti autorizzatori» sono aggiunte le seguenti «previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente»;</p> <p>b) al comma 3 ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;</p> <p>c) i commi 3 quater e 3 quinquies sono abrogati.</p>

Appare, quindi, evidente che, nel passaggio dalla bozza al testo finale pubblicato, i pareri «conformi» ISPRA sono diventati «obbligatori e vincolanti» e, di conseguenza, è stato eliminato il periodo (sottolineato nello schema della bozza) secondo cui le Regioni potevano discostarsene; eliminando, così anche la contraddizione di un parere «conforme» cui le Regioni potevano non conformarsi.

Se, a questo punto, si legge la parte finale del mio articolo, si potrà constatare che, in realtà, si tratta, in buona parte, della stessa proposta di modifica che avevo avanzato sul testo della bozza, quando, al fine di evitare, «un “federalismo dell'end of waste” con competenza concorrente e prevalente delle Regioni rispetto allo Stato», avevo auspicato, almeno, che i controlli di ISPRA fossero qualificati come vincolanti. Ciò al fine di spingere, in attesa dei decreti governativi, verso una uniformità di trattamento garantita dalla circostanza che, come dichiarato dai dirigenti ISPRA, il Sistema di cui fa parte «si è dotato di una linea guida tecnica che consente di effettuare le ispezioni su tutto il territorio nazionale in una maniera omogenea, in modo tale da potere allineare i provvedimenti amministrativi proprio allo scopo di rendere conforme in maniera generale l'attività di questi impianti».

